

# **Gli obblighi in materia di valutazione dei rischi**

Lazzarotto Walter - Tecnico della prevenzione

# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per quanto riguarda l'organizzazione interna della sicurezza nei singoli istituti scolastici, il TU (art. 32) recepisce quanto previsto dalla circolare del MIUR 119/99, secondo cui il DS che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del SPP, designa il RSPP tra il personale del proprio istituto oppure di quello appartenente ad altri istituti (che si dichiarino disponibili a tale compito).

Gruppi di istituti possono avvalersi di un unico esperto esterno, individuato attraverso convenzione in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in subordine, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o liberi professionisti.

**Nel caso di nomina di RSPP esterni alla scuola, il DS dovrà comunque organizzare un Servizio interno “con un adeguato numero di addetti”.**

## Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, **tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, **nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi** e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

## **Valutazione dello stress lavoro-correlato**

La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), (*procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi*) e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal **1° agosto 2010**.

## Valutazione dello stress lavoro-correlato

Recenti studi italiani mostrano che la categoria dei docenti, in controtendenza con gli stereotipi diffusi nell'opinione pubblica, è soggetta al rischio di patologie psichiatriche con una frequenza pari a due volte quella della categoria degli impiegati, due volte e mezzo quella del personale sanitario e tre volte quella degli operatori manuali.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> “Quale rischio di patologia psichiatrica per la categoria professionale degli insegnanti?” da *La Medicina del Lavoro* N. 5/2004 di V. Lodolo D’Oria et Al.

## **Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi**

Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della **prova della data**, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato...

## Contenuti

Il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di **tutti** i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di **semplicità, brevità e comprensibilità**, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità **quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;**

## Contenuti

L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;

*“Per ciascuna delle condizioni di pericolo evidenziate è necessario definire misure tecniche, organizzative e procedurali volte ad eliminare o ridurre il rischio. Le misure di prevenzione e protezione devono essere concrete ed applicabili alla situazione evidenziata e non è sufficiente indicare misure generiche.”*

## Contenuti

Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

*“La norma definisce le misure minime di prevenzione e protezione, ma, in un’ottica di progresso, il processo di valutazione dei rischi deve individuare obiettivi di miglioramento che debbono essere concreti e raggiungibili. Occorre definire un piano operativo e le figure incaricate per il raggiungimento dell’obiettivo.”*

## Contenuti

L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

*“Si tratta di un nuovo elemento di pianificazione. Le misure di prevenzione e protezione individuate a seguito della valutazione del rischio devono essere attuate attraverso la definizione di una procedura che definisca “chi fa, che cosa”. Si deve pianificare la concreta attuazione delle misure definite nel DVR. Costituisce anche un elemento sulla base del quale si possono individuare posizioni di garanzia (preposti).”*

## Contenuti

L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

*“Il documento individua non solo i rischi, e le misure di prevenzione e protezione, ma anche le mansioni (e di conseguenza i soggetti) esposti a tali rischi. Per tali mansioni dovrà essere definito uno specifico programma di formazione e addestramento e dovranno essere definite le competenze professionali ed il livello di esperienza necessari per ricoprirle”*

## Contenuti

L'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto;

## **Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382.**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni

## **DM 382/98**

### **Art. 3. Documento relativo alla valutazione dei rischi**

1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.

2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

# **DM 382/98**

## **Art. 5. Raccordo con gli enti locali**

1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, **deve richiedere** agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626(\*); con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12.

2. **Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo.**

**(\*) Riferimento all'art 18 comma 3° del D.Lgs 81/08**

## ***Art 18 comma 3 del D.Lgs 81/08***

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

## **Art 18 comma 3-bis del D.Lgs 81/08**

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, (*obblighi dei preposti, lavoratori, fabbricanti, fornitori installatori, medico competente*), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

# Valutazione dei rischi e misure di contenimento dei rischi

Per facilitare l'identificazione e la valutazione dei rischi è opportuno organizzare l'analisi attraverso uno schema di questo tipo:

- analisi dei pericoli;
- identificazione dei lavoratori esposti ai pericoli;
- identificazione dei fattori e delle situazioni di rischio;
- stima dell'entità dell'esposizione;
- valutazione del “peso” dei rischi individuati;
- verifica delle disponibilità di misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti;
- verifica dell'applicabilità di tali misure;
- definizione di un piano per la messa in atto delle misure scelte;
- redazione del documento;
- definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.

## Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento **di lavori, servizi e forniture** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima **sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:**

verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione

fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi **(DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

Ferme restando le disposizioni di verifica dell'idoneità tecnico professionale ed di informazione, l'obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

**Legge Regionale 14 ottobre 2008 n. 30**  
**Norme per la tutela della salute, il risanamento**  
**dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto**

Art. 4 comma 1 – La Giunta regionale concede contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.

**Deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 30-11520**

Art. 4 della L.R. 30/2008 – Definizioni dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto.

Analizzando le situazione Regionale, questa deliberazione individua come prioritari per la destinazione dei contributi gli edifici scolastici di proprietà pubblica, prevedendo priorità massima ove siano presenti materiali contenenti amianto in matrice friabile.

# SICUREZZA NELLA SCUOLA

**Decreto Ministeriale del 29 settembre 1998, n° 382**

*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni*

**Lettera Circolare prot. n° P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996 del Ministro dell'Interno**

*D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" - Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2.*

# SICUREZZA NELLA SCUOLA

**Lettera Circolare prot. n° 954/4122 sott. 32 del 17/05/1996 del Ministro dell'Interno**

*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica - Chiarimenti sulla larghezza delle porte delle aule didattiche e di esercitazioni.*

**Decreto Ministeriale del 26/08/92 del Ministero dell'Interno**

*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*

# SICUREZZA NELLA SCUOLA

**Circolare Ministeriale n° 45 del 10/07/1986 del  
Ministro della Sanità**

*Piano di interventi e misure tecniche per la  
individuazione ed eliminazione del rischio connesso  
all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici  
scolastici e ospedalieri pubblici e privati*

Per approfondimenti specifici sull'edilizia scolastica, la prevenzione incendi ed infortuni, si vedano:

**Art. 15 della Legge n° 265 del 3/08/1999**

*Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*

**G.U. Suppl. Ordin.n°183 del 6/08/1999**